



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio pesca e acquacoltura

Oggetto: **concessione demaniale marittima di uno specchio acqueo nel tratto di mare compreso tra l'Isola di Figarolo e il porto di Golfo Aranci da destinare ad allevamento estensivo di molluschi eduli. È Effediemme Società Cooperativa. Revoca della Determinazione n. 161 prot. n. 4886 del 25.03.2019.**

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTO in particolare, il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1627, che ha trasferito alla Regione le funzioni esercitate dall'autorità marittima statale in materia di pesca concernenti la regolamentazione, le autorizzazioni, le concessioni e la sorveglianza, relative al demanio marittimo e al mare territoriale;
- VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1, art. 14, sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTE le disposizioni di cui al comma 18 dell'art. 15 della L.R. 29.5.2007 n. 2 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007) pubblicata sul B.U.R.A.S del 31 maggio 2007, n. 18, suppl. ord. n. 2, in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura;
- VISTO il decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 410/DecA/7 del 5 marzo 2015 con il quale è stata disposta l'approvazione del nuovo assetto organizzativo della Direzione generale dell'Assessorato medesimo;
- VISTO il decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione n. 28135/75 del 6 agosto 2019 con il quale sono state conferite al dirigente



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio pesca e acquacoltura

Giorgio Pisanu le funzioni di direttore del Servizio Pesca e acquacoltura presso la Direzione generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale;

- VISTO il Codice della navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327;
- VISTO il Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con DPR 15 febbraio 1952 n. 328;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, nuove norme sul procedimento amministrativo, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA la Legge Regionale 20 ottobre 2016, n. 24, norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA la istanza di concessione demaniale prot. RAS n. 23063 del 19.12.2017 presentata dalla Effediemme Società Cooperativa per uno specchio acqueo di mare territoriale ubicato nel tratto di mare compreso tra l'isola di Figarolo e il porto di golfo Aranci da destinare ad allevamento estensivo di molluschi eduli (ostriche e mitili);
- VISTA la nota prot. 31354 del 13.11.2017 della Capitaneria di Porto di Olbia con la quale è stato reso il parere preliminare favorevole per gli aspetti inerenti alla sicurezza della navigazione, facendo proprie le prescrizioni stabilite dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci con nota prot. 9110 del 31.10.2017, parere confermato con successiva nota dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci prot. 8175 del 31.10.2018;
- VISTA la Determinazione n. 161 prot. n. 4886 del 25.03.2019 di conclusione positiva della conferenza di servizi e approvazione della concessione demaniale marittima a favore della Effediemme Società Cooperativa di uno specchio acqueo ubicato nel tratto di mare territoriale compreso tra l'isola di Figarolo e il porto di Golfo Aranci da destinare ad allevamento estensivo di molluschi, con efficacia del provvedimento a partire dalla verifica positiva dei requisiti soggettivi ex art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e dalla costituzione da parte della Società richiedente di una idonea cauzione;
- VISTA la nota prot n. 7053 del 2.09.2020 con la quale l'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci ha evidenziato che, a seguito della disamina approfondita dei tracciati di rotta delle navi nel periodo dal 6 agosto 2020 al 13 agosto 2020 e delle loro intersezioni con lo specchio acqueo di cui alla Determinazione n. 161 prot. n. 4886 del 25.03.2019, ha individuato delle criticità relative alla Sicurezza



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio pesca e acquacoltura

della navigazione, elemento che lo stesso Ufficio Circondariale Marittimo è chiamato a garantire nell'ambito dell'area di propria giurisdizione ;

VISTA la nota assunta al protocollo RAS con n. 17843 del 15.09.2020 con la quale la Effediemme Società Cooperativa ha trasmesso la polizza fideiussoria a garanzia dell'adempimento degli obblighi sanciti dall'atto di concessione;

VISTA la nota prot. n. 18626 del 29.09.2020, con la quale il Servizio, preso atto della comunicazione prot n. 7053 del 2.09.2020 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci, considerato che in materia di concessioni demaniali marittime il parere dell'Autorità Marittima, preposta alla tutela del superiore interesse alla sicurezza della navigazione, è vincolante e non è suscettibile di interpretazione o di apprezzamento discrezionale da parte della Autorità concedente, ha sospeso il procedimento volto alla firma del contratto, in adempimento della Determinazione n. 161 prot. n. 4886 del 25.03.2019, in attesa di svolgere un supplemento di istruttoria e i necessari approfondimenti presso le amministrazioni coinvolte nella conferenza di servizi, anche al fine di individuare e proporre al richiedente un eventuale nuovo posizionamento compatibile con le nuove e differenti prescrizioni della Autorità Marittima ;

VISTA la nota prot. n. 18632 del 29.09.2021 con la quale il Servizio, alla luce degli elementi di criticità formulati dall'Autorità Marittima rispetto al posizionamento che era stato individuato dalla Conferenza di servizi, non ritenendo di poter ignorare le indicazioni pervenute dall'Amministrazione preposta a garantire la sicurezza della navigazione, ha invitato la Capitaneria di Porto di Olbia e l'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci a presentare, ai sensi dell'art 14 quater della L 241/1990, formale e congruamente motivata richiesta al Servizio di assumere, previa indizione di una nuova conferenza di servizi, determinazione in autotutela sul provvedimento finale di concessione, ai sensi dell'art. 21 quinquies della L 241/1990, precisando, in particolare, il motivo per il quale il paventato pericolo per la sicurezza della navigazione non fosse stato segnalato nella precedente fase istruttoria, pur essendo nella disponibilità e conoscenza dell'Autorità Marittima sia le rotte e i tracciati delle navi che scalano il porto di Golfo Aranci, sia laubicazione della concessione;

VISTA la nota prot. 26834 del 21.10.2020 con la quale la Capitaneria di Porto di Olbia ha confermato la presenza di criticità derivanti dall'interferenza della concessione in argomento con le rotte delle navi da e per il Porto di Golfo Aranci e ha rappresentato la disponibilità a valutare un'eventuale proposta di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio pesca e acquacoltura

delocalizzazione dell'impianto in posizione tale da eliminare gli elementi di criticità;

VISTA la nota prot. n. 22217 del 25.11.2020 con la quale il Servizio ha formulato istanza di accesso ai documenti in possesso della Capitaneria di Porto di Olbia in relazione alle rotte seguite dalle navi in arrivo nel porto di Golfo Aranci prima e dopo il provvedimento di approvazione della concessione alla Effediemme Società Cooperativa di cui alla Determinazione n. 4886/161 del 25.03.2019;

VISTA la nota prot. n. 32168 del 22.12.2020 con la quale la Capitaneria di Porto di Olbia ha ribadito la necessità di una delocalizzazione dell'impianto in una posizione tale da non interferire con le direttrici di ingresso delle unità mercantili, a una distanza non inferiore a 100 m dal limite esterno dello schema di separazione del traffico;

VISTA la nota prot. n. 552 del 12.01.2021 con la quale il Servizio ha sollecitato il riscontro alla richiesta di accesso ai documenti inerenti le rotte ufficiali per l'accesso e l'uscita dal Porto e ha richiesto copia dello stralcio di carta nautica ove possa essere individuato il limite esterno dello schema di separazione del traffico, a partire dal quale deve essere conteggiata la distanza minima del sito ove posizionare l'impianto;

VISTA la nota prot. n. 1892 del 25.01.2021 con la quale la Capitaneria di Porto di Olbia, pur con la necessità di una delocalizzazione dell'impianto in una posizione non interferente col traffico navale, ha confermato il parere favorevole espresso in conferenza di servizi in ordine al rilascio della concessione in argomento e ha trasmesso lo stralcio planimetrico con l'indicazione della linea a partire dalla quale calcolare la distanza di 100 m per l'individuazione dell'area da rilasciare in concessione;

VISTA la nota prot. n. 4927 del 10.03.2021 con la quale il Servizio ha informato la Effediemme Società Cooperativa della necessità di allocare la concessione in altra posizione rispetto a quella assegnata con Determinazione n. 4886/161 del 25.03.2019 e della intenzione da parte del Servizio di convocare una conferenza di servizi al fine di individuare un altro specchio acqueo idoneo;

VISTA la nota prot. n. 5025 del 11.03.2021 con la quale il Servizio ha comunicato a tutte le amministrazioni intervenute nel procedimento volto al rilascio della concessione alla Società Effediemme la necessità di allocare la concessione in



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio pesca e acquacoltura

altra posizione rispetto a quella assegnata con Determinazione n. 4886/161 del 25.03.2019;

- CONSIDERATO** che il Servizio, anche in assenza di esplicita richiesta ex art 14 quater della L. 241/1990 da parte della Direzione Marittima di Olbia, aveva la facoltà di convocare autonomamente una nuova conferenza di servizi, in considerazione del fatto che la stessa Direzione Marittima aveva chiaramente espresso il proprio nuovo avviso in ordine alla sicurezza della navigazione nel sito;
- VISTA** la nota prot. n. 5931 del 25.03.2021 con la quale il Servizio ha convocato per il giorno 1 aprile 2021 una nuova conferenza di servizi onde valutare la possibilità, a seguito della modifica del parere positivo espresso dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci in sede di conferenza di servizi, di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. 241/1990 e, al contempo, di riallocare il realizzando impianto in una posizione tale da non interferire con le manovre di ingresso delle unità mercantili, come richiesto dalla Capitaneria di Porto;
- VISTO** il verbale della prima riunione della conferenza di Servizi tenutasi il giorno 1 aprile 2021, alla quale ha partecipato anche la Effediemme Società Cooperativa, convocata insieme alle amministrazioni al fine di consentirle di esprimere la propria posizione;
- VISTO** il verbale della seconda riunione della conferenza di servizi tenutasi il giorno 21 giugno 2021;
- VISTA** la nota prot. n. 12234 del 23.06.2021 con la quale il Servizio ha informato la Effediemme Società Cooperativa in merito agli esiti della riunione della conferenza di servizi tenutasi il 21 giugno 2021 e dove, in particolare, ha riferito che la Direzione marittima di Olbia ha dato la propria disponibilità ad andare in deroga alla distanza di 100 m dal limite esterno dello schema di traffico, lasciando quindi più spazio al posizionamento dell'impianto, e a mettere a disposizione il proprio reparto subacqueo per una verifica dei fondali presenti nel nuovo tratto di mare individuato per la concessione, che la Provincia si è resa disponibile a valutare la possibilità di autorizzare l'ancoraggio anche in presenza di posidonia oceanica seguendo le prescrizioni previste per i campi boe dalla Deliberazione di G.R. n. 27/7 del 13.05.2008 e che il Servizio Genio civile di Sassari si è detto disponibile a verificare le nuove condizioni tecniche conseguenti allo spostamento e, se non troppo difforni, a confermare il parere positivo già espresso in precedenza; ha inoltre trasmesso la elaborazione grafica



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio pesca e acquacoltura

rappresentante il tratto di mare, individuato nel corso della conferenza di servizi, ove sarebbe possibile posizionare l'impianto nel rispetto delle condizioni poste dalla Direzione Marittima di Olbia, chiedendo riscontro in relazione all'interesse per l'individuazione di un nuovo specchio acqueo e per l'avvio delle relative verifiche dei fondali e revisione della progettazione dell'impianto;

- VISTA la sentenza del TAR Sardegna n. 555 pronunciata in data 23.07.2021 sul ricorso n. 151/2021 proposto da codesta Società contra la Regione Autonoma della Sardegna per l'annullamento del diritto della ricorrente di ottenere l'immediata consegna dell'atto di concessione rilasciato con Determinazione n. 4886/161 del 25.03.2019, poi riqualificato come ricorso per silenzio, condannando la Regione a concludere il procedimento con la stipula del contratto o con l'adozione di un motivato provvedimento di ritiro della concessione in sede di autotutela, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della stessa sentenza;
- VISTA la nota prot. n. 14736 del 26.07.2021 con la quale il Servizio, non avendo ricevuto riscontro alla precedente nota prot. n. 12234 del 23.06.2021, ha chiesto alla Società Effediemme se essa non avesse più definitivamente alcun interesse alla prosecuzione della conferenza di servizi e alla possibilità di individuare un nuovo specchio acqueo ove posizionare l'impianto;
- VISTA la nota assunta al protocollo dell'Assessorato con n. 15340 del 3.08.2021, con la quale l'Avvocato Luciano Faraon delegato dalla Effediemme Soc. Coop., ribadendo quanto già affermato in udienza davanti al TAR Sardegna, ha dichiarato che la Società è interessata alla sola sottoscrizione dell'atto pubblico derivante dalla Determinazione di concessione n. 161 prot. n. 4886 del 25.03.2019, nello spazio acqueo originariamente assegnato;
- VISTA la nota assunta al protocollo dell'Assessorato con n. 16569 del 1.09.2021 con la quale la Effediemme Soc. Coop. ha confermato l'interesse della Società alla sola sottoscrizione della concessione conseguente alla Determinazione n. 161 prot. n. 4886 del 25.03.2019;
- RITENUTO che sarebbe inutile proseguire con la conferenza di servizi attivata dal Servizio, nonostante il fatto che le amministrazioni si siano dichiarate disponibili a valutare una traslazione della concessione, visto che la Società per il tramite del proprio legale (sia in udienza che successivamente) ha dichiarato di non avere nessun interesse alla traslazione;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio pesca e acquacoltura

- PRESO ATTO** che il mutato parere da parte della Capitaneria di Porto competente ha di fatto modificato le condizioni che stavano alla base del provvedimento di conclusione positiva della conferenza di servizi e all'approvazione della concessione di cui alla Determinazione n. 161 prot. n. 4886 del 25.03.2019;
- PRESO ATTO** altresì della mancata disponibilità da parte della Società a prendere in considerazione la possibilità di una nuova allocazione della concessione, nonostante l'attività svolta dalla conferenza di servizi convocata con prot. n. 5931 del 25.03.2021 abbia delineato una strada percorribile per l'assegnazione di un diverso specchio acqueo limitrofo a quello originariamente richiesto;
- DATO ATTO** pertanto, che il Servizio non può assegnare in concessione lo specchio acqueo in prima istanza richiesto dalla Società e approvato con Determinazione n. 161 prot. n. 4886 del 25.03.2019 in quanto non compatibile con le esigenze di sicurezza della navigazione espresse dall'Ufficio Circondariale Marittimo e dalla Direzione Marittima di Porto di Golfo Aranci;
- CONSIDERATO** che l'art. 21-quinquies della L 241/1990 prevede che, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento, o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, un provvedimento amministrativo possa essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato;
- CONSIDERATO** altresì che l'art. 42 del Codice della Navigazione stabilisce che le concessioni di durata superiore al quadriennio - come quella in esame - *sono revocabili per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, a giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima*;
- VISTA** la nota prot. n. 16880 del 6.09.2021 con la quale il Servizio ha dato alla Efferdiemme Società Cooperativa preavviso di revoca della concessione ai sensi dell'art. 10 bis della L 241/1990, assegnando dieci giorni per presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti;
- VISTA** la nota assunta al protocollo dell'Assessorato con n. 17760 del 21.09.2021 con la quale l'Avv. Luciano Faraon, per conto della Efferdiemme Soc. Coop., tra l'altro, accusa l'amministrazione regionale di abuso di potere, sostiene non essere valida la conferenza di servizi convocata dal Servizio con nota prot. n. 5931 del 25.03.2021, evidenzia che nessuno degli enti intervenuti alla conferenza di servizi del 2019 hanno revocato il proprio parere favorevole e intima alla Regione Sardegna di dare attuazione alla Determinazione n. 161



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio pesca e acquacoltura

prot. n. 4886 del 25.03.2019 con la sottoscrizione del rogito notarile per l'assegnazione dello specchio acqueo per 15 anni;

VALUTATO di prendere in esame le osservazioni manifestate con la suddetta nota, nonostante sia pervenuta oltre il termine assegnato dal preavviso di revoca della concessione ex art. 10 bis della L 241/1990;

CONSIDERATO che il procedimento avviato con l'istanza di concessione demaniale prot. RAS n. 23063 del 19.12.2017 presentata dalla Effediemme Società Cooperativa non si è ancora concluso in quanto l'assegnazione dello specchio acqueo avviene tramite stipula di atto pubblico, come riportato anche nella sentenza del TAR n. 555/2002 ove il giudice chiede al Servizio l'ottemperanza e lo condanna a definire il procedimento;

RITENUTO nel potere del Servizio, essendo chiara la posizione di incompatibilità della posizione individuata per l'impianto con le esigenze di sicurezza di entrata e uscita dal porto dei mezzi mercantili, convocare una nuova conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 quater, comma 2, della L n. 241 del 1990 al fine di eventualmente assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'art. 21 quinquies della medesima legge;

RITENUTO altresì, che l'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci con la nota prot. n. 7053 del 2.09.2020 e le successive comunicazioni abbia di fatto modificato il proprio parere positivo espresso nella conferenza di servizi dell'anno 2019 a causa dei nuovi elementi riguardanti le rotte delle unità marine, non emersi durante la fase istruttoria precedente;

VALUTATO pertanto di non accogliere le osservazioni presentate dalla Effediemme Società Cooperativa per il tramite del proprio legale Avvocato Luciano Faraon con nota assunta al protocollo dell'Assessorato con n. 17760 del 21.09.2021;

CONSIDERATA l'assenza di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/90 e dell'art. 14 del Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 3/7 del 31.01.2014;

RITENUTO pertanto di dover revocare dall'ufficio la Determinazione n. 161 prot. n. 4886 del 25.03.2019 di approvazione della concessione demaniale marittima a favore della Società Effediemme Società Cooperativa in quanto la concessione demaniale con essa approvata non può essere rilasciata in quanto incompatibile con le esigenze di sicurezza della navigazione marittima



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio pesca e acquacoltura

D E T E R M I N A

Art. 1 Di revocare la Determinazione n. 161 prot. n. 4886 del 25.03.2019 di conclusione positiva della conferenza di servizi e approvazione della concessione demaniale marittima a favore della Società Effediemme Società Cooperativa di uno specchio acqueo ubicato nel tratto di mare territoriale compreso tra l'isola di Figarolo e il porto di Golfo Aranci da destinare ad allevamento estensivo di molluschi.

La presente determinazione è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

La presente determinazione è trasmessa alla Effediemme Società Cooperativa, alla Capitaneria di Porto di Olbia e, per il tramite della Direzione Generale, all'Assessore dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, ai sensi dell'articolo 21 della Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico al Direttore Generale dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale e ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna nel termine rispettivamente di 30 e 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento da parte del destinatario del presente provvedimento.

Il Direttore del Servizio

Giorgio Pisanu

(documento firmato digitalmente)

